

## GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione | Sezione 3 | Civile | Ordinanza | 7 febbraio 2017  
| n. 3146

Data udienza 24 gennaio 2017

### Integrale

Sinistro stradale - Indennizzo diretto ex art. 149 cds - Ammissibile anche in caso di scontro tra più veicoli - Esclusione in caso di più veicoli responsabili de danno - Accoglimento

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) entrambi rappresentati e difesi, giusta procure in calce ai rispettivi controricorsi, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

- controricorrenti -

e

(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2302/2013, depositata in data 15 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

#### FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) agì in giudizio nei confronti di (OMISSIS) e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile (OMISSIS) S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni private).

La (OMISSIS) ed il conducente dell'autovettura di questa, (OMISSIS) (interventato volontariamente nel giudizio), chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell'attrice, assumendone l'esclusiva responsabilità.

Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda della (OMISSIS) e, accertato il concorso di responsabilità di questa e del conducente dell'autovettura della (OMISSIS) per l'incidente in questione, rispettivamente nella misura del 70% e

del 30%, condanno' in solido l'attrice e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti dalla stessa (OMISSIS) e dal (OMISSIS).

Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti (ma sostanzialmente identici) controricorsi la (OMISSIS) e il (OMISSIS).

Non ha svolto attivita' difensiva in questa sede la societa' intimata.

Il ricorso e' stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso (articolato in due profili) si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto".

La ricorrente deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni private), sul mero presupposto - emerso all'esito dell'istruttoria espletata, e peraltro contestato - che nell'incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Si duole inoltre della percentuale di responsabilita' attribuitale nella causazione del sinistro.

Per quest'ultimo profilo la censura e' certamente inammissibile, risolvendosi in una evidente richiesta di riesame degli accertamenti di fatto operati in sede di merito sulla base di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Per il primo profilo la censura e' invece fondata, nei limiti che si esporranno.

La procedura di indennizzo diretto prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni private) e' ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato piu' di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Cio' emerge chiaramente dalla lettera dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".

La conclusione e' coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilita' del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.

Nella specie il Tribunale di Taranto, nel confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto avanzata dalla (OMISSIS), ha affermato che la procedura in questione sarebbe ammissibile solo in caso di sinistro che abbia interessato due veicoli, e lo ha escluso nella specie, in quanto dall'istruttoria era emerso il coinvolgimento di un terzo veicolo. Non ha quindi ritenuto necessario accertare - neanche in via incidentale e presuntiva - se il (conducente del) terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile.

Così facendo, non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private e dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto e' ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto piu' di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili.

Il giudice del merito, onde escludere la proponibilità della domanda della (OMISSIS), avrebbe dunque dovuto accertare l'eventuale coinvolgimento nel sinistro di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulteriore veicolo, come invece ha fatto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al capo con il quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda di indennizzo diretto proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., affinché in sede di rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del seguente principio di diritto: "la procedura di indennizzo diretto prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno".

2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità'.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso, per quanto di ragione e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità'.

---